

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 61

Oggetto: determinazione importo Sanzione per interventi su 12 pini d'Aleppo in loc. Portonovo nel rispetto dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco.

Data 09.10.2020

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso che,

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

con il Provvedimento Presidenziale n. 2 del 09/01/2020 e la ratifica avvenuta con delibera di Consiglio Direttivo n. 3 del 23/01/2020 con i quali vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

Considerato che,

con nota del 29/09/2020 acquisita in pari data al prot.n. 2634 veniva richiesto da Regione Carabinieri Forestale "Marche" – Stazione Conero la determinazione della fattispecie di danno ai sensi dell'art.23.4 del regolamento del Parco previa valutazione da parte del Direttore circa il loro accertamento del taglio delle branche principali di n. 12 Pini d'Aleppo in località Portonovo.

Sentito il rapporto del corpo dei Carabinieri stazione Conero il Direttore presentava il seguente rapporto:

A seguito della richiesta avanzata dai Carabinieri Forestale "Marche" Stazione Conero protocollo 2634/2020 con la presente si comunica che gli interventi realizzati in località Portonovo nel Comune di Ancona, come da riscontro fotografico allegato in corpo separato, consistono nel taglio delle branche principali di n. 12 Pini d'Aleppo.

Tutti gli interventi sono stati effettuati senza il nulla osta del Parco di cui Art. 2.13. co 2 lettera a) e b).

- Per quanto riguarda l'intervento sul filare di Pini d'Aleppo il danno cagionato alla vegetazione si ritiene grave, in quanto con una drastica potatura si asportano grandi quantità di massa foto-sintetizzante causando importanti scompensi fisiologici all'albero, innescando processi di decadimento che ne possono compromettere definitivamente lo stato di salute. A questo poi si aggiunge che la potatura effettuata, non è avvenuta mediante tagli di ritorno, e i tagli effettuati sono anche di grandi dimensioni e questo comporta:

l'aumento dell'azione di patogeni presenti, come funghi, che nei grossi tagli trovano facile ingresso;

la perdita del valore estetico/paesaggistico del filare;

la perdita di importanti radici che non possono essere nutrite, cui segue una riduzione della stabilità dell'albero.

si ritiene che:

il danno causato sia ascrivibile al danno con possibilità di ripristino, pertanto il contravventore è tenuto al ripristino del danno non potando le piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza e sempre previa autorizzazione dell'Ente Parco.

Inoltre il contravventore è tenuto al pagamento di una somma di denaro compresa fra un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 in quanto non è possibile determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione.

e da demandare con successiva ordinanza le seguenti disposizioni:

divieto di potatura delle piante di Pino d'Aleppo per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza; la verifica della stabilità delle alberature resta in capo alla proprietà che in caso di rilevata pericolosità dovrà fare richiesta di autorizzazione e/o nulla osta dell'Ente Parco per effettuare eventuali potature o abbattimenti necessari (si precisa che la morte di ogni alberatura protetta potrà dar seguito alla sanzione definitiva dal Regolamento per "violazione del divieto di abbattimento" per alberatura delle specie tutelate ai sensi dell'art. 20 co.1 della L.R. 06/2005).

Per competenza specialistica del Direttore si ritengono le valutazioni pertinenti e quindi deve essere dato seguito all'irrogazione delle sanzioni determinando la fattispecie di danno causato.

Tali azioni hanno comportato la violazione dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco e l'ammontare della sanzione, secondo l'art. 23.4 del Regolamento, è da determinare a cura dell'Ente Parco.

Concludendo si ritiene che siano state effettuate le seguenti violazioni:

- taglio di 12 piante di Pino d'Aleppo senza richiesta di nullaosta (violazione articolo del regolamento 2.13) con danno causato ascrivibile al "danno con possibilità di ripristino" e "il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo (come per il caso di specie) il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore"

e si ritiene necessario il ripristino del danno da ordinare con opportuna ordinanza attraverso il divieto di potatura delle piante per i prossimi 5 anni ad eccezione di gravi motivi di sicurezza, in questo caso è comunque necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.34 del 03/06/2020 con cui si è deliberato l' "Approvazione Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020 e Piano programma 2020_2022 annualità 2020";

Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.35 del 03/06/2020 in cui si è approvato e assegnato il PEG anno 2020_2022 ai Responsabili degli Uffici – D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;

visto il d.lgs 152/06;

vista la legge 394/1991;

vista la L.R. 15/94;

visto l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

in definitiva è da determinare il pagamento della sanzione amministrativa in € 1.100,00 (1.000,00 + 100,00) stabilita in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 16 della L. 689/1981.

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di determinare in € 1.100,00 l'importo dell'infrazione stabilito in misura di doppio del minimo così come previsto all'art. 23.4 del Regolamento del Parco e così come disciplinato all'art. 16 della L. 689/1981;
3. di far conoscere la presente determina al comando stazione Conero de Regione Carabinieri Forestale "Marche" per dar corso alle funzioni indicate nella convezione tra questo Ente ed il Corpo stesso e per la notifica dell'importo della sanzione alla ditta indicata in oggetto;
4. di inviare la presente al Direttore dell'Ente per opportuna conoscenza;
5. di dare atto che con successiva ordinanza saranno indicate le modalità di ripristino indicate nel documento istruttorio;
6. di dare atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate dall'Ente al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile dando atto che le somme come sopra determinate verranno incamerate al seguente capitolo 0302.02.002 Bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020.

Sirolo, li 09/10/2020

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

IL DIRETTORE

In ordine alla presente determinazione per opportuna conoscenza, appone il visto.

Sirolo, li 09/10/2020

Il direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 14/10/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)